

FISCO**Tre modalità
per pagare
l'acconto Iva
del 27 dicembre**

Gian Paolo Tosoni pagina 28

ADEMPIMENTI**Entro il 27 dicembre
l'acconto Iva solo online**

▶ pagina 28

Adempimenti. Il pagamento dell'acconto Iva va effettuato entro giovedì 27 dicembre: l'operazione è solo telematica

Il calcolo analitico «conviene»

È il più allineato alla realtà ma richiede di essere aggiornato al 20 dicembre**Gian Paolo Tosoni**

Il prossimo 27 dicembre scade il termine per il pagamento dell'acconto Iva e, in un contesto economico gravato da una persistente crisi di liquidità, la scelta del metodo di calcolo può rivelarsi strategicamente importante. In particolare per i soggetti che hanno optato per il nuovo regime dell'**Iva per cassa** (articolo 32-bis, Dl 83/2012) potrebbe essere conveniente utilizzare i metodi alternativi rispetto a quello storico in quanto il debito d'imposta potrebbe essere inferiore a quello del medesimo periodo dell'anno precedente.

Il metodo storico

Il metodo storico è quello naturale e consiste nel pagamento di un importo pari all'88% dell'Iva relativa all'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno. Per i contribuenti mensili si intende il mese di dicembre 2011, mentre per i contribuenti trimestrali l'ultimo periodo è rappresentato dal trimestre ottobre-novembre-dicembre 2011. In particolare, per i mensili, l'acconto dell'88% va calcolato sull'importo del debito maturato nel mese di dicembre dell'anno precedente (acconto e saldo). Per i contribuenti trimestrali la base di calcolo è rappresentata dal saldo annuale o dal debito relativo al quarto trimestre sempre comprensivo dell'importo versato in acconto. In ogni caso, si deve tener conto dell'eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione Iva annuale.

Il metodo previsionale

Il metodo previsionale non è influenzato dall'importo dovuto per l'ultimo periodo dello scorso anno. Infatti la base di calcolo è fissata in via previsionale in funzione del debito che si prevede risulterà nella liquidazione per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre 2012. La percentuale da applicare all'importo così determinato è sempre quella dell'88 per cento. Questo metodo risulta, in generale, poco applicato perché è basato su una congettura. Inoltre nell'ipotesi in cui si tenga conto di un debito previsionale inferiore rispetto all'ammontare effettivo è prevista l'irrogazione di sanzioni. Tuttavia tenuto conto che il versamento del saldo verrà effettuato entro un termine molto breve (16 gennaio 2013 per i mensili, 16 marzo 2013 per i trimestrali) l'eventuale errore può essere sanato agevolmente con il ravvedimento operoso.

Il metodo analitico

È quello più preciso e affidabile, tuttavia necessita di un tempestivo aggiornamento dal punto di vista contabile. In particolare il metodo analitico tiene conto, ai fini della determinazione dell'acconto, delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Per i contribuenti trimestrali il periodo di riferimento va dal 1° ottobre al 20 dicembre mentre per quelli mensili va dal 1° al 20 dicembre. L'acconto da versare è pari al 100% dell'imposta a debito che risulta dalla liquidazione Iva calcolata in rife-

ramento ai periodi descritti. Quindi un soggetto mensile è tenuto a versare un importo pari al debito risultante dalla liquidazione Iva 1° dicembre - 20 dicembre. Si ricorda che si devono conteggiare anche le operazioni attive effettuate entro il 20 dicembre per le quali la fattura differita potrà essere emessa entro il 15 gennaio del 2013. Data la contrazione generalizzata del fatturato rispetto all'anno precedente oggi i due metodi alternativi possono risultare convenienti rispetto al metodo storico tradizionale soprattutto per i soggetti che hanno optato per il nuovo regime dell'Iva per cassa in vigore dallo scorso 1° dicembre. Tali soggetti infatti se decidono di adottare il metodo previsionale saranno tenuti a tener conto dal lato attivo solo delle fatture emesse per le quali prevedono di essere pagati entro fine anno. Nel caso in cui tale previsione non risulti agevole il contribuente può sempre adottare il metodo analitico considerando nel calcolo dell'Iva a debito le fatture incassate entro e non oltre il prossimo 20 dicembre. Il calcolo preciso deve essere supportato da una efficiente tenuta della contabilità, ma mette al riparo di sanzioni per errate previsioni.

Gli «esclusi»

Si ricorda che l'acconto Iva non è dovuto nei seguenti casi:

- soggetti che nell'ultimo periodo del 2012 hanno evidenziato un credito d'imposta;
- coloro che ritengono di concludere a credito il 2012;



- se l'importo da versare risulta inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno iniziato l'attività in corso del 2012;
- soggetti che hanno cessato l'attività prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali) 2012;
- produttori agricoli in regime di esonero;
- esercenti attività spettacolistiche in regime speciale;
- raccoglitori e venditori di rotami, cascami, eccetera;
- contribuenti minimi, soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive e semplificate.

Da quest'anno vi è una nuova categoria di contribuenti esonerati dal versamento dell'acconto Iva, i "supersemplificati" (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011); si tratta delle persone fisiche che pur rispettando i limiti dimensionali dei contribuenti minimi non possono applicare il loro regime e che versano l'Iva con scadenza annuale (16 marzo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pagamento

01 | TERMINI

Il versamento dell'acconto Iva deve essere effettuato entro giovedì 27 dicembre 2012

02 | MODALITÀ

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, con il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali

03 | I SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati al versamento dell'acconto Iva i contribuenti che effettuano:

- le liquidazioni e i versamenti mensili ex articolo 1, Dpr 100 del 1998;
- le liquidazioni e i versamenti trimestrali ex articoli 7, Dpr 542/99 e 74, comma 4, Dpr 633/72

04 | SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel 2012;
- hanno cessato l'attività entro il 30 settembre 2012, se

contribuenti trimestrali, entro il 30 novembre 2012, se contribuenti mensili;

- hanno un importo dell'acconto dovuto inferiore a 103,29 euro;
- hanno dichiarato un credito Iva nell'ultimo mese/trimestre del periodo di imposta 2011;
- hanno effettuato solo operazioni esenti o non imponibili;

• sono esonerati ex articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 (è il caso dei produttori agricoli in regime di esonero Iva);

• applicano il regime forfetario ex legge 398/1991 (associazioni in genere e associazioni sportive dilettantistiche);

• esercitano attività di giochi e intrattenimento ex articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972;

• applicano il regime dei minimi ovvero ne sono usciti dal periodo di imposta 2012;

• applicano il regime agevolato delle nuove iniziative ex articolo 13, legge 388/2000 ovvero che sono usciti dal tale regime dal periodo di imposta 2012

05 | EX MINIMI

I soggetti che a partire dal 2012 sono usciti dal regime dei contribuenti minimi (articolo

1, legge 244/2007), non sono tenuti a versare l'acconto Iva 2012. Sono tenuti al versamento dell'acconto, invece, coloro che sono usciti da tale regime nel periodo di imposta 2011

06 | EX NUOVE INIZIATIVE

I soggetti che a partire dal 2012 sono usciti dal regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (articolo 13, legge 388/2000), non sono tenuti a versare l'acconto Iva 2012.

Sono tenuti al versamento dell'acconto, invece, coloro che sono usciti da tale regime nel periodo di imposta 2011 come specificato dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 157/E del 23 dicembre 2004

07 | SUPERSEMPLIFICATI

I nuovi supersemplificati sono i soggetti che hanno i limiti dimensionali dei nuovi contribuenti minimi ma che non possono applicare il loro regime (ad esempio, soggetti in attività prima del 2008 oppure che abbiano iniziato un'attività continuandone una già svolta come dipendenti o autonomi) ex articolo 27, comma 3, Dl 98/2011



LA PAROLA CHIAVE

Acconto Iva

● L'acconto Iva è obbligatorio al fine di effettuare il versamento nelle casse erariali nell'anno di "competenza" relativamente all'imposta dovuta per l'ultimo mese o trimestre il cui termine di versamento scade nell'anno successivo.

L'acconto Iva può essere calcolato in base a tre diversi metodi: storico, previsionale o analitico.